



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Attività sportive

Capo II - Utilizzo e gestione degli impianti sportivi

Articolo 4 - Tipologie di gestione e classificazione impianti

Articolo 5 - Tipologia delle concessioni

Capo III - Concessioni per l'utilizzo di impianti a gestione diretta o mista

Articolo 6 - Modalità e criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi

Articolo 7 - Modalità e criteri per la concessione degli impianti sportivi

Articolo 8 - Oneri in carico al concessionario

Articolo 9 - Vigilanza

Articolo 10 - Sospensione delle concessioni

Articolo 11 - Revoca delle concessioni

Capo IV - Concessione per la gestione degli impianti sportivi

Articolo 12 - Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

Articolo 13 - Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

Articolo 14 - Revoca delle concessioni di gestione

Articolo 15 - Contabilità e rendiconto

Capo V - Tariffe

Articolo 16 - Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi

Articolo 17 - Tariffe applicate dai gestori

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 - Rinvio

Articolo 19 - Disposizioni finali

Allegato "A" Disciplinare per l'utilizzo del campo di calcio

Allegato "B" Disciplinare per l'utilizzo del campo di calcio a 5

Allegato "C" Disciplinare per l'utilizzo del campo da tennis

Allegato "D" Disciplinare per l'utilizzo della struttura sportiva scolastica "Palatenda"

Allegato "E" Disciplinare per l'utilizzo della struttura sportiva "Palestra scolastica"



Comune di Selegas

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17.
2. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e di ogni forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni di sesso, razza e religione purché tesi a migliorare le condizioni fisiche e di salute di ogni singolo cittadino, oltre che favorire la vita di relazione e di integrazione sociale.
3. Gli impianti sportivi comunali e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
4. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono affidati in via preferenziale alle società e associazioni affiliate a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP, a seguire le associazioni sportive dilettantistiche non affiliate a nessuna federazione, le associazioni sociali no profit e i gruppi spontanei di persone.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c. per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali il Comune consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi per un periodo di tempo predeterminato;
 - d. per concessione, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e. per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
 - f. per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per il Comune;
 - g. per impianti privi di rilevanza economica, quelli non in grado di produrre utili ovvero rispetto i quali i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o comunque reinvestiti in attrezzature o attività esclusive dell'impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore.

Articolo 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.



Comune di Selegas

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. Elenco strutture sportive comunali disponibili:
 - a) Campo di calcio con annessi spogliatoi;
 - b) Campo di calcetto con annessi spogliatoi;
 - c) Campo di tennis;
 - d) Palatenda con annessi spogliatoi;
 - e) Palestra scolastica con annessi spogliatoi.
4. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a. attività sportive ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore di persone con disabilità e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti, adolescenti e giovani, l'attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado, l'attività ricreativa e sociale per tutta la cittadinanza;
 - b. attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.

CAPO II

UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4 - Tipologie di gestione e classificazione impianti

1. La gestione degli impianti può essere effettuata dal Comune oltre che in forma diretta anche in forma convenzionata, oppure in forma mista.
2. Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti in economia dal Comune attraverso i propri uffici.
3. Le palestre scolastiche sono gestite principalmente in forma diretta dal Comune o in forma mista e possono essere concesse in gestione anche a terzi (società sportive o associazioni).
4. Si definiscono impianti a gestione convenzionata quelli gestiti in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva.
5. A tal riguardo, in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione occorre distinguere tra:
 - a. impianti sportivi con rilevanza economica: quelli che per le caratteristiche strutturali e per il settore nel quale operano consentono l'adeguata remunerazione dei fattori produttivi e del capitale investito, rendendo possibile la competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione. Sono impianti anche provvisti di spazi aggiuntivi per attività commerciali, ricreative e per sponsorizzazioni ove è prevista anche la vendita di biglietti per manifestazioni sportive e musicali.
 - b. impianti sportivi privi di rilevanza economica: che non presentano le caratteristiche indicate alla lettera a. precedente.



Comune di Selegas

Articolo 5 - Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a. concessione per l'utilizzo e per la gestione diretta o mista di palestre scolastiche in orario extrascolastico ;
 - b. concessione per l'utilizzo di impianti sportivi a gestione diretta;
 - c. concessione per la gestione di impianti privi di rilevanza economica;
 - d. concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

CAPO III

CONCESSIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA O MISTA

Articolo 6 - Modalità e criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi

1. Relativamente alle palestre scolastiche, entro il mese di luglio, il Comune chiede agli istituti scolastici il programma di massima delle attività didattiche nelle palestre annesse ai relativi plessi.
2. Di norma, entro il mese di settembre il Comune definisce il calendario di utilizzo delle palestre e le assegna, in accordo con l'Autorità scolastica, in concessione alle società e/o associazioni che hanno presentato la relativa istanza.
3. Entro il mese di ottobre il Comune procede ad una nuova ricognizione, mediante richiesta alle scuole, del programma definitivo delle attività didattiche nelle palestre, al fine di rimettere nella disponibilità delle società sportive e/o associazioni, previo nuovo avviso pubblico, ulteriori spazi e orari.
4. La durata della concessione per le palestre scolastiche corrisponde all'anno scolastico (1 settembre-31 agosto).
5. In sede di assegnazione, qualora non fosse possibile accogliere tutte le richieste presentate, la priorità nella scelta del concessionario è data alle società o associazione sportive che già svolgono storicamente attività nell'impianto sportivo nella disciplina sportiva praticata, tenendo prioritariamente conto altresì dei seguenti criteri:
 - a. numero degli atleti tesserati;
 - b. anni di attività del sodalizio;
 - c. livello dei campionati cui partecipa il sodalizio;
 - d. risultati agonistici ottenuti;
 - e. attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;

Articolo 7 - Modalità e criteri per la concessione degli impianti sportivi

1. Il Comune rilascia, a seguito della pubblicazione di apposito avviso specifico per ciascuna struttura sportiva, la concessione per l'utilizzo degli impianti sportivi richiesti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. corrispondenza della disciplina sportiva praticata alle caratteristiche dell'impianto;
 - b. livello dei campionati cui partecipa il sodalizio;
 - c. numero degli atleti tesserati;

- d. anni di attività del sodalizio;
 - e. attività di promozione dello sport tra i giovani;
 - f. attività di inclusione sociale e attività paralimpica.
2. La Giunta comunale può determinare periodicamente una riserva sugli spazi sportivi e sugli orari di utilizzo complessivamente disponibili da destinare ad attività e iniziative di carattere non sportivo.
3. La durata della concessione corrisponde di norma all'anno sportivo, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di prevedere, in ragione degli oneri assunti dai concessionari, una maggiore durata.

Articolo 8 - Oneri in carico al concessionario

1. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali la stessa è autorizzata.
2. Il Comune provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
3. La concessione può essere sospesa per consentire attività scolastiche non precedentemente programmate e ritenute improrogabili dalle autorità scolastiche medesime.
4. Nel caso di una pluralità di concessioni sullo stesso impianto sportivo, i singoli concessionari possono costituirsi in comitato, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle convenzioni.

Articolo 9 - Vigilanza

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione degli impianti sportivi ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Articolo 10 - Sospensione delle concessioni

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione delle strutture, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Comune.
3. La concessione può essere altresì sospesa per consentire attività scolastiche non precedentemente programmate e ritenute improrogabili dalle autorità scolastiche medesime.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari, né dal Comune.



Articolo 11 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il Comune revoca le concessioni o non procede a rilasciare concessioni quando i concessionari o i richiedenti la concessione risultino:
 - morosi nel pagamento delle tariffe;
 - trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - trasgressori delle disposizioni integrative emanate dal Comune;
 - portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture sportive;

CAPO IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 12 - Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Il Comune concede la gestione degli impianti a rilevanza non economica a seguito della pubblicazione di apposito avviso e previa formalizzazione di una convenzione che disciplina i reciproci impegni tra le parti.
2. I costi di gestione (sorveglianza, pulizia, apertura e chiusura impianto) e di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono a carico del concessionario e, per tale motivo, di norma la concessione può prevedere unicamente il pagamento a favore del Comune di una tariffa determinata in base alle spese di consumo energia elettrica e acqua.
3. La durata massima delle concessioni è di 5 anni solari.

Articolo 13 - Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
 - a. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b. la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dal Comune.
3. Il concessionario della gestione deve garantire l'utilizzo dell'impianto ad altre associazioni sportive nella misura stabilita nell'atto di concessione, comunque non inferiore al 20% delle ore disponibili nonché ad iniziative del Comune nella misura minima di 15 giornate all'anno.
4. La durata delle concessioni è di 5 anni solari.



Comune di Selegas

Articolo 14 - Revoca delle concessioni di gestione

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate quando:
 - a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b. i pagamenti delle tariffe sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
 - c. la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati secondo le specifiche tecniche disposte dal competente Servizio e in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione;
 - d. in tutti i casi di gravi violazioni e inadempimenti alle convenzioni.
 - e. nei casi in cui il soggetto concessionario applica tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune.

Articolo 15 - Contabilità e rendiconto

1. Il concessionario, annualmente, presenta una nota nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

CAPO V

TARIFFE

Articolo 16 - Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta comunale.
2. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare la copertura delle spese di funzionamento poste in capo al Comune, principalmente spese per l'energia elettrica e l'acqua.
3. La Giunta può determinare tariffe ridotte e/o gratuite per favorire la fruizione degli impianti da parte di persone con disabilità o in condizione di svantaggio sociale, anziane, preadolescenti ed adolescenti.
4. Le tariffe possono essere:
 - a. giornaliera o a prestazione (per lo svolgimento di tornei, gare e manifestazioni);
 - b. orarie (per gli allenamenti);
5. Le tariffe vengono differenziate a seconda della tipologia, tipo di impianto e utilizzo.
6. La tariffa non si applica per iniziative organizzate dagli Istituti Scolastici di Selegas e per le iniziative organizzate direttamente o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale aventi particolare rilevanza sociale, finalità educativa e/o ricreativa.
7. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'utilizzo della palestra scolastica a titolo gratuito, quale forma di contributo, ad associazioni no-profit per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, per manifestazioni e iniziative ritenute d'importante rilevanza sportiva, sociale, culturale o ricreativa per il territorio, valutate dalla Giunta Comunale con proprio Atto Deliberativo.



Comune di Selegas

Articolo 17 - Tariffe applicate dai gestori

1. Nel caso di concessione di gestione, l'affidatario ha l'obbligo di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dall'Amministrazione Comunale e le eventuali riduzioni o gratuità stabilite dalla stessa;
2. Il gestore riscuote le tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte di terzi nelle giornate e orari stabilite nell'atto di concessione.
3. Le tariffe sono mantenute per tutta la durata della concessione e sono indicate nell'avviso pubblico col quale il Comune avvia i procedimenti di concessione.
4. Qualora un soggetto terzo svolga una comprovata attività sociale, volta all'inclusione di minori provenienti da: case famiglia, comunità educative, case madri-figli, e simili, la tariffa applicata dovrà avere una riduzione.
5. L'uso degli impianti sportivi a qualsiasi titolo posseduti e gestiti dal Comune, è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo ed a quelle secondarie di secondo grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e negli orari curricolari, compresa l'attività pomeridiana.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
2. Il precedente regolamento per la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 10/12/2010 è da intendersi decaduto a far data della entrata in vigore di questo regolamento, come determinata nel comma precedente.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di concessioni di impianti sportivi comunali e di palestre scolastiche.
4. Le norme del presente regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, culturale, sportivo, associativo e imprenditoriale.



Allegato "A"

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO

Art. 1

Il CAMPO DI CALCIO di proprietà del Comune di Selegas può essere concesso in gestione a società sportive regolarmente costituite o, in assenza, a società che partecipino a campionati di calcio.

Art. 2

La prenotazione del campo deve pervenire tramite richiesta al responsabile della società/associazione che lo gestisce e per conoscenza agli uffici del Comune, almeno 7 giorni prima ed eccezionalmente tre giorni prima dell'orario richiesto. Questi provvederà all'apertura e alla chiusura del campo.

Art. 3

Il recapito della persona responsabile della gestione del campo di calcio, deve essere esposto e ben visibile all'esterno dei campi.

Art. 4

Il pagamento per l'utilizzo (accesso) del campo e per l'attivazione della corrente per un eventuale utilizzo notturno avviene tramite gettoniera temporizzata posizionata nei pressi dell'ingresso alla struttura. Nelle more dell'installazione delle gettoniere il responsabile del campo rilascia regolare ricevuta di pagamento.

Art. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi. Si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea. Si invita ad astenersi da schiamazzi, urla e comportamenti poco rispettosi.

Art. 6

L'ingresso nel campo di calcio avviene con scarpe da gioco con la suola adatta ai campi in sterrato o in erba.

Art. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno dei campi, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o qualsiasi altro oggetto o attrezzatura non autorizzata. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane. Dette prescrizioni valgono anche per l'eventuale pubblico seduto sugli spalti.

Art. 8

La società/associazione che ha in gestione il campo può mettere a disposizione dei richiedenti casacche e palloni se richiesti, alla quale dovrà essere corrisposto un compenso per l'affitto ed il lavaggio.

Art. 9

Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi moduli da consegnare al responsabile della gestione della struttura sportiva.

Art. 10

La società/associazione che ha in gestione il campo e il Comune di Selegas, declina ogni responsabilità per la mancata custodia o quant'altro smarrito o rotto presso tale struttura.

Art. 11

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare i campi da gioco puliti al termine degli incontri sportivi sia d'allenamento che competitivi.



Allegato "B"

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE

Art. 1

Il CAMPO DI CALCIO a 5 (calcetto) di proprietà del Comune di Selegas può essere concesso in gestione a società sportive regolarmente costituite o, in assenza, a società/associazioni che partecipino a campionati di calcetto o a gruppi spontanei di persone.

Art. 2

La prenotazione del campo deve pervenire tramite richiesta al responsabile della società che lo gestisce, almeno tre giorni prima ed eccezionalmente un giorno prima dell'orario richiesto. Questi provvederà all'apertura e alla chiusura del campo.

Art. 3

Il recapito della persona responsabile della gestione del campo di calcetto, deve essere esposto e ben visibile all'esterno del campo.

Art. 4

Il pagamento per l'utilizzo (accesso) del campo e per l'attivazione della corrente per un eventuale utilizzo notturno avviene tramite gettoniera temporizzata posizionata nei pressi dell'ingresso alla struttura. Nelle more dell'installazione delle gettoniere il responsabile del campo rilascia regolare ricevuta di pagamento.

Art. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi. Si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea. Si invita ad astenersi da schiamazzi, urla e comportamenti poco rispettosi.

Art. 6

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe rigorosamente pulite e con la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto o scarpe da ginnastica a suola liscia; **è vietato utilizzare calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere.**

Art. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o qualsiasi altro oggetto o attrezzatura non autorizzata. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto sintetico o gettarvi caramelle o gomme americane. Dette prescrizioni valgono anche per l'eventuale pubblico seduto sugli spalti.

Art. 8

La società/associazione che ha in gestione il campo può mettere a disposizione dei richiedenti casacche e palloni se richiesti, alla quale dovrà essere corrisposto un compenso per l'affitto ed il lavaggio.

Art. 9

Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi moduli da consegnare al responsabile della gestione della struttura sportiva.

Art. 10

La società/associazione che ha in gestione il campo e il Comune di Selegas, declina ogni responsabilità per la mancata custodia o quant'altro smarrito o rotto presso tali strutture.

Art. 11

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi sia d'allenamento che competitivi.

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA TENNIS

Art. 1

Il campo da tennis di proprietà del Comune di Selegas può essere concesso in gestione a società sportive regolarmente costituite o a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 2

La prenotazione del campo deve pervenire tramite richiesta al responsabile della società/associazione che lo gestisce, almeno tre giorni prima ed eccezionalmente un giorno prima dell'orario richiesto. Questi provvederà all'apertura e alla chiusura del campo.

Art. 3

Il recapito della persona responsabile della gestione del campo, deve essere esposto e ben visibile all'esterno del campo.

Art. 4

Il pagamento per l'utilizzo (accesso) del campo e per l'attivazione della corrente per un eventuale utilizzo notturno avviene tramite gettoniera temporizzata posizionata nei pressi dell'ingresso alla struttura. Nelle more dell'installazione delle gettoniere il responsabile del campo rilascia regolare ricevuta di pagamento.

Art. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi. Si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea. Si invita ad astenersi da schiamazzi, urla e comportamenti poco rispettosi.

Art. 6

L'ingresso nel campo avviene con scarpe rigorosamente pulite e con la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo tennis o scarpe da ginnastica a suola liscia; **è vietato utilizzare calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere.**

Art. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o qualsiasi altro oggetto o attrezzatura non autorizzata. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto o gettarvi caramelle o gomme americane.

Art. 8

La società che ha in gestione il campo può mettere a disposizione dei richiedenti racchette e palline se richiesti, alla quale dovrà essere corrisposto un compenso per il noleggio.

Art. 9

Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi moduli da consegnare al responsabile della gestione della struttura sportiva.

Art. 10

La società/associazione che ha in gestione il campo di tennis e il Comune di Selegas, declina ogni responsabilità per la mancata custodia o quant'altro smarrito o rotto presso tali strutture.

Art. 11

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da gioco pulito al termine degli incontri sportivi sia d'allenamento che competitivi.



Allegato “D”

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA SCOLASTICA “PALATENDA”

Art. 1

La struttura scolastica denominata “Palatenda” di proprietà del Comune di Selegas può essere concessa in gestione a società sportive, ad associazioni regolarmente costituite o a gruppi spontanei di cittadini, unicamente in orario extra-scolastico.

Art. 2

La prenotazione del Palatenda deve pervenire tramite richiesta al responsabile della società/associazione che lo gestisce, almeno tre giorni prima ed eccezionalmente un giorno prima dell'orario richiesto. Questi provvederà all'apertura e alla chiusura della struttura.

Art. 3

Il recapito della persona responsabile della gestione della struttura sportiva deve essere esposto e ben visibile all'esterno della stessa.

Art. 4

Il pagamento per l'utilizzo (accesso) del Palatenda e per l'attivazione della corrente avviene tramite gettoniera temporizzata posizionata nei pressi dell'ingresso. Nelle more dell'installazione della gettoniera il responsabile dell'impianto rilascia regolare ricevuta di pagamento.

Art. 5

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamenti decorosi. Si raccomanda l'uso di una tenuta sportiva idonea. Si invita ad astenersi da schiamazzi, urla e comportamenti poco rispettosi.

Art. 6

L'ingresso al Palatenda avviene con scarpe rigorosamente pulite e con la suola adatta ai campi in gomma, tipo tennis o scarpe da ginnastica a suola liscia; **è vietato utilizzare calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere.**

Art. 7

E' assolutamente vietato fumare all'interno della struttura sportiva, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o qualsiasi altro oggetto o attrezzatura non autorizzata. E' altresì vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul pavimento o gettarvi caramelle o gomme americane.

Art. 8

La società/associazione che ha in gestione l'impianto può mettere a disposizione dei richiedenti l'eventuale attrezzatura sportiva se richiesta e se disponibile, alla quale dovrà essere corrisposto un compenso per il noleggio.

Art. 9

Prima di iniziare a giocare, è necessario sottoscrivere la liberatoria predisposta sugli appositi moduli da consegnare al responsabile della gestione della struttura sportiva.

Art. 10

La società/associazione che ha in gestione la struttura sportiva e il Comune di Selegas, declina ogni responsabilità per la mancata custodia o quant'altro smarrito o rotto presso tali strutture.

Art. 11

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare la struttura sportiva pulita al termine degli incontri sportivi sia d'allenamento che competitivi.



Allegato “E”

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA “PALESTRA SCOLASTICA”

Art. 1 - Concessione

La PALESTRA annessa al plesso scolastico “G. Cima” di proprietà del Comune di Selegas può essere concessa in gestione ad una società sportiva o ad una associazione regolarmente costituita unicamente in orario extra-scolastico.

L'Amministrazione Comunale, relativamente all'orario extrascolastico, concede o consente l'uso degli impianti per le seguenti attività:

- a. Allenamenti
- b. Campionati ed attività federali e di lega e tornei amatoriali
- c. Manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali
- d. Attività sportivo-ricreative-culturali

Art. 2 – Sub-concessione

Il concessionario della gestione deve garantire l'utilizzo dell'impianto ad altre associazioni sportive nella misura stabilita nell'atto di concessione sottoponendo all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al regolamento generale per la concessione degli impianti sportivi comunali.

Le associazioni sportive/società e i gruppi spontanei di persone che abbiano la necessità di usufruire periodicamente o occasionalmente della palestra scolastica in orario extra-scolastico debbono, preventivamente, fare richiesta motivata al Comune di Selegas mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato al presente regolamento (All. E.1).

In tal caso le autorizzazioni concesse verranno trasmesse al concessionario principale.

Art. 3 - Tariffe

I costi di gestione (sorveglianza, pulizia, apertura e chiusura impianto) e di manutenzione ordinaria dell'impianto scolastico sono a carico del concessionario e, per tale motivo, di norma la concessione può prevedere unicamente il pagamento a favore del Comune di una tariffa determinata in base alle spese di consumo energia elettrica e acqua

La tariffa non si applica per iniziative organizzate dagli Istituti Scolastici di Selegas e per le iniziative organizzate direttamente o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale aventi particolare rilevanza sociale, finalità educativa e/o ricreativa.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'utilizzo delle palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, ad associazioni no-profit per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, per manifestazioni e iniziative ritenute d'importante rilevanza sportiva, sociale, culturale o ricreativa per il territorio, valutate dalla Giunta Comunale con proprio Atto Deliberativo.

Art. 4 - Responsabilità civile

Condizione fondamentale per l'utilizzo della palestra scolastica è la completa copertura assicurativa per tutti coloro che li usano, atleti praticanti, allenatori ed istruttori.

Le società ed i gruppi sportivi che usufruiscono della palestra sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o cose per l'uso degli impianti, attrezzature e locali.



Comune di Selegas

L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni causati agli atleti, al pubblico, agli impianti ed attrezzature derivanti dall'uso della palestra.

Art. 5 - Garanzie delle società e dei gruppi sportivi

Le società ed i gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali:

- a) L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle società e dei gruppi sportivi;
- b) Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
- c) E' assolutamente vietato fumare;
- d) E' fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
- e) E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- f) Gli istruttori devono controllare l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento;
- g) E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- h) E' fatto divieto di esercitare pratiche sportive che per le loro caratteristiche possono arrecare danno alle attrezzature ed all'immobile.
- i) Per i corsi di avviamento allo sport e le attività sportive è fatto divieto di svolgere l'attività a scopo di lucro.
- j) E' fatto divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità della palestra. Comunque, ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Comune.
- k) Prima di lasciare i locali è fatto obbligo di riporre le attrezzature utilizzate durante le attività.

Art. 6 - Potere d'uso dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, indipendentemente dal presente regolamento e dal calendario di assegnazione della palestra comunale alle varie associazioni, gruppi o società sportive che ne abbiano fatto richiesta, di usare la stessa per tutte le attività che essa svolge direttamente o che sono da essa patrocinate, anche a carattere non strettamente sportivo, previo accordo con l'eventuale utente e/o gestore.

Art. 7 - Pulizia dei locali

La pulizia di tutti i locali, degli impianti e delle pertinenze eventualmente utilizzate (corridoi, servizi igienici, spogliatoi), nonché il riordino e la messa a punto delle attrezzature è a carico dei concessionari che ne assumono l'onere a propria cura e spese per ogni periodo di utilizzo.

Per garantire l'uso continuativo di più soggetti concessionari nel medesimo giorno, previo accordo privato tra gli utilizzatori, è possibile provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia al termine della giornata, rispondendo in solido della mancata pulizia dei locali.

Tutti gli spazi utilizzati dovranno comunque essere scrupolosamente puliti e pronti all'uso scolastico per il giorno successivo.

Le associazioni e i gruppi concessionari dovranno comunicare, al momento della consegna della palestra, il nominativo di un addetto alle pulizie.

E' consentito l'affido del servizio di pulizia a società o cooperative erogatrici di servizi, ovvero all'istituzione scolastica, previo pagamento di un compenso a titolo di rimborso per le spese sostenute per la pulizia dei locali.

Il mancato rispetto del presente articolo determinerà l'applicazione di un richiamo scritto nonché, in caso di reiterate mancanze, la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale per la concessione e/o gestione degli impianti sportivi.



All."E.1"

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE

Il sottoscritto _____ residente a _____
_____ in via _____ n. _____ tel. _____
_____ in qualità di presidente della società/associazione sportiva o gruppo
spontaneo _____ affiliato
alla Federazione _____ codice affiliazione n. _____ Partita IVA
_____ codice fiscale società _____

CHIEDE

L'utilizzo ☐ temporaneo ☐ annuale
della palestra scolastica, nei giorni:

_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____
_____	dalle	ore	_____	alle	ore	_____

TIPO DI ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE: _____

☐ PARTITA/GARA DI CAMPIONATO

☐ PARTITA/GARA AMICHEVOLE

☐ ALLENAMENTO

☐ MANIFESTAZIONE SPORTIVA

☐ ATTIVITA' SPORTIVO/RICREATIVA

☐ ALTRO (specificare) _____

NUMERO PRESUNTO DI ATLETI _____

SQUADRA E/O CATEGORIA: _____

NOME E COGNOME ISTRUTTORE/I: _____

Data inizio : _____ Data fine : _____

DICHIARA

1. Di essere personalmente responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati alla palestra, alle strutture e alle attrezzature che fanno parte dell'arredamento della stessa, assumendo l'impegno di riparare il danno entro dieci (10) giorni. Diversamente il Comune provvederà alla riparazione addebitando la fattura alla società.
2. Di sollevare l'Amministrazione Comunale e l'autorità scolastica da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l'attività.
3. Di assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) della Società durante lo svolgimento dell'attività.



Comune di Selegas

4. Di comunicare per iscritto al Comune, al momento della consegna della palestra, il nominativo dell'addetto alle pulizie.
5. Di impegnarsi a restituire i locali ogni qualvolta se ne faccia uso nella stessa condizione iniziale.
6. Di utilizzare la palestra con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare l'integrità della stessa e delle attrezzature.
7. Di comunicare immediatamente al Comune di Selegas eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati.
8. Di fare rispettare il divieto di fumare e non consentire l'accesso nella palestra a persone estranee.
9. Di lasciare la palestra, senza richiesta di danno o altro nei casi l'utilizzo venga revocato, per qualsiasi motivo, dall'Amministrazione Comunale o dall'autorità scolastica o nel caso la società stessa non ne faccia uso.
10. Di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione temporanea dell'utilizzo della palestra.
11. Di conoscere in ogni dettaglio e di accettarlo, il regolamento comunale per la concessione e/o gestione degli impianti sportivi, e il disciplinare di utilizzo della palestra e di rispettarne le prescrizioni.
12. Di impegnarsi a far sì che gli istruttori controllino l'uso delle scarpe con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio dell'allenamento;
13. Di impegnarsi a comunicare il nominativo dell'addetto alle pulizie al momento dell'affidamento.

IL PRESIDENTE/ LEGALE RAPPRESENTANTE

PER I GRUPPI SPONTANEI:

14. di aver avvertito tutti i componenti che gli eventuali danni che dovessero subire personalmente o arrecare a persone e/o cose sono a suo carico e di tutti i componenti del gruppo in solido con lui o dei genitori di eventuali componenti minorenni, liberando il Comune da qualunque responsabilità in merito.

IL RAPPRESENTANTE

Si allega :

copia del documento di identità del richiedente n _____ del _____;

copia dello statuto dell'associazione, società o gruppo.-